

oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI
SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA DI PROPRIETA' COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti Locali in ambito di regolamento su materie di propria competenza;

VISTO lo Statuto del Comune di Pisa, approvato con delibera C.C. n. 3 del 18/01/2001 ed in particolare l'art. 6 in materia di regolamenti comunali;

VISTA la deliberazione C.C. n. 11 del 3 aprile 2014 con cui veniva approvato il "Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale" con riferimento agli impianti in concessione a terzi;

EVIDENZIATO che tale Regolamento si riferisce soltanto agli impianti a gestione indiretta, rimandando a successivi atti l'approvazione di regolamenti riguardanti gli impianti a gestione diretta e le palestre scolastiche;

CONSIDERATO che è necessario regolamentare l'uso delle palestre scolastiche e degli impianti a gestione diretta di proprietà e in disponibilità del Comune;

VISTO, altresì, il parere espresso dalla III Commissione Consiliare Permanente;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale ALL. A);

D E L I B E R A

- 1) per i motivi espressi in premessa, di approvare il Regolamento per l'uso delle palestre scolastiche e degli Impianti sportivi comunali a gestione diretta quale ALL. B) al presente atto,
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

della Giunta Comunale
del Consiglio Comunale

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA DI PROPRIETA' COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

comporta
non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa, 20 maggio 2014

IL COORDINATORE
Ing. Antonio Grasso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Claudio Sassetti

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA DI PROPRIETA' COMUNALE

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri generali per l'uso da parte di altri soggetti delle palestre scolastiche di proprietà e in disponibilità e del Comune di Pisa, individuate annualmente con determina dirigenziale, per l'uso in orario extrascolastico, nel rispetto della normativa di Settore, con particolare riferimento alla L.R. n. 6/2005 e dall'art. 90, c. 25 L. 27.12.2002 n. 289 (cd. Finanziaria 2003).

Il presente Regolamento disciplina inoltre l'uso degli impianti a gestione diretta.

L'utilizzo delle succitate palestre scolastiche deve avvenire nel rispetto e compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra-curricolari.

L'attività sportiva effettuata negli impianti di proprietà comunale deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Le Associazioni o Enti devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli Impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti Scolastici, verso i diversamente abili, gli anziani, i giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

Articolo 2 Concessione in uso

Le palestre scolastiche di cui all'art. 1 possono essere concesse in uso stagionale, con riferimento al calendario scolastico emanato ogni anno dal Ministero della Pubblica Istruzione e in uso occasionale se trattasi di impianti a gestione diretta dell'Amministrazione.

L'uso degli spazi compresi negli impianti sportivi comunali, per lo svolgimento di attività sportive, a carattere agonistico, formativo e promozionale, è consentito a:

- a) Società/Enti/Associazioni sportive regolarmente iscritte al CONI e all'Albo Comunale dello Sport oltre che regolarmente registrate secondo quanto stabilito dalla normativa sportiva vigente;
- b) Scuole di ogni ordine e grado,

Compatibilmente con gli orari assegnati e le attività in essere è consentito l'uso degli impianti alle associazioni sportive non aventi sede legale a Pisa, ai Comitati di Regata del Palio di San Ranieri, Regata delle Antiche Repubbliche Marinare e Magistrature Gioco del Ponte

I Concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente e per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. E' fatto divieto di consentire l'uso, anche parziale o gratuito, degli impianti a terzi al di là di quanto eventualmente stabilito in concessione, pena l'immediata revoca della stessa.

Articolo 3 Concessioni in uso -Criteri generali

La concessione degli impianti dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri di preferenza:

- a) Consistenza e anzianità nella specifica disciplina sportiva delle Società/Enti/Associazioni sia che perseguano finalità agonistiche sia di promozione, dando preferenza, di norma, alle gare (comprese quelle di recupero) rispetto agli allenamenti.

- b) Appartenenza al Consiglio Territoriale dove ha sede l' Impianto, di cui all'art. 2) lett. B);
- c) Valutazione dell'utilizzo dell' Impianto concesso anche nell'anno precedente ;
- d) Svolgimento esclusivo, da parte del richiedente di una disciplina sportiva praticabile solo nella tipologia di impianto richiesto;
- e) Preferenza per il settore giovanile con specifico riferimento all'attività formativa di base;
- f) Rispetto delle caratteristiche strutturali degli impianti;
- g) Regolare svolgimento di attività sportiva per diversamente abili o per la terza età;
- h) L'esistenza di pendenze con l' Amministrazione Comunale, compreso l' eventuale stato di morosità per mancato pagamento delle tariffe d'uso, preclude la concessione degli impianti.

Articolo 4 Procedure

Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Ufficio Sport pubblica l'AVVISO di partecipazione per la concessione di spazi all'interno degli impianti sportivi comprese le palestre scolastiche limitatamente, in quest'ultime, a spazi orari extracurricolari.

I soggetti interessati alla concessione in uso stagionale degli impianti potranno presentare domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Sport entro il termine stabilito nell' Avviso di partecipazione.

L'ufficio Sport provvede all'istruttoria delle domande pervenute sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5)

Nel caso di richieste riguardanti gli spazi orari extracurricolari nelle palestre scolastiche si tiene conto delle necessità comunicate dai Dirigenti scolastici per le attività di Istituto.

I criteri adottati per l'istruttoria saranno sottoposti all'esame della Giunta Comunale dello Sport per l'approvazione e di seguito al Comitato Comunale dello Sport per la conferma delle assegnazioni degli spazi orari .

Le domande pervenute oltre il termine stabilito saranno inserite d'ufficio, in base alla disponibilità residua degli spazi orari.

Successivamente all'approvazione delle assegnazioni, è competenza dell'Ufficio Sport valutare nuove domande, eventuali richieste di modifiche di orario e/o rinunce, purché sottoscritte dalle parti interessate. Ogni variazione è comunicata al referente della palestra scolastica.

Il calendario delle assegnazioni definitivo sarà adottato con successivo atto del Dirigente.

E' facoltà dell'Ufficio Sport revocare, modificare o sospendere temporaneamente gli orari assegnati qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per l'esecuzione di lavori di manutenzione o per altre motivate esigenze. Tali variazioni dovranno essere comunicate agli interessati tempestivamente e comunque entro un tempo sufficiente a permettere lo spostamento di eventuali incontri di campionato, salvo motivata e comprovata urgenza.

Le assegnazioni concesse sono subordinate alla stipula di :

- a) Atto di impegno da parte del Presidente di ciascuna Associazione Sportiva che deve contenere l'assunzione della responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell'attività, Polizze Infortuni a tutela del personale e degli atleti; polizza con idonea copertura RCT per danni derivanti dall'espletamento delle attività;impegno al pagamento delle tariffe d'uso dovute nelle modalità previste;
- b) nomina di un Referente di tutte le Associazioni Sportive che insistono nello stesso Impianto
- c) stipula di una convenzione tra il referente, l'Amministrazione Comunale ed il Dirigente scolastico nel caso si tratti di palestra facente parte di un Istituto scolastico. Tali convenzioni ai sensi del D.Lgs. 16/04/94 n° 297, dovranno stabilire le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, l'onere di pulizia a carico delle associazioni/società utilizzatrici, e l'obbligo di impiegare attrezzature strumentali e conformi alla specifica normativa in materia.

E' fatto divieto di consentire a qualsiasi titolo l'uso a terzi.

Articolo 5

Concessione in uso per manifestazioni occasionali

Gli impianti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e compatibilmente con il calendario d'uso degli stessi, possono essere concessi per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di carattere sportivo e non. L'uso occasionale può essere consentito anche a soggetti che non rientrino nelle tipologie indicate al precedente articolo 2) o non siano iscritti all' Albo Comunale dello Sport.

L'uso degli impianti dovrà rispettare i limiti previsti dalla relativa agibilità. Nel caso di manifestazioni sportive *con* particolari allestimenti, dovrà essere richiesta da parte degli interessati l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. La richiesta d'uso di impianti sportivi per manifestazioni occasionali dovrà di norma essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione. Allorquando ci siano più domande viene preferita quella con data di presentazione della domanda antecedente. E' accettata la richiesta per Manifestazione occasionale presentata in prossimità della data di svolgimento qualora l' Impianto risulti libero da ogni tipo di attività consueta.

La concessione in uso è in ogni caso subordinata al rispetto degli adempimenti relativi alla assunzione della responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell'attività e alla stipula di Polizze infortuni a tutela del personale e degli atleti nonché di polizza con idonea copertura RCT per danni derivanti dall'espletamento delle attività.

Articolo 6

Corrispettivo per l'utilizzo degli impianti

Per l'uso degli impianti di cui all'art.1 è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe risultanti dal tariffario in vigore aggiornato di anno in anno con atto della Giunta Comunale.

E' inoltre dovuto il pagamento di una cauzione pari al 10% della tariffa presunta per l'intera stagione, conteggiata sulla base delle ore richieste.

Le attività sportive svolte e gestite dalle scuole pubbliche anche in orario extracurriculare sono gratuite.

Per la concessione in uso degli impianti per manifestazioni occasionali è dovuto inoltre il pagamento di una cauzione, da stabilirsi con atto dirigenziale all'inizio di ogni stagione sportiva per ciascun impianto .

La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, può concedere agevolazioni nel pagamento delle tariffe dovute autorizzandone la riduzione fino ad un massimo del 50 % delle stesse, nelle ipotesi di seguito indicate:

- a) Manifestazioni e/o iniziative a scopo di beneficenza. L'organizzatore dovrà preventivamente indicare il soggetto al quale sarà devoluto l'incasso e/o proventi, nonché la percentuale da devolvere.
- b) Manifestazioni di alto valore sociale, sportivo e agonistico che abbiano per le loro caratteristiche e per l'utenza coinvolta una positiva ricaduta sul territorio.

Articolo 7

Modalità di pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo per l'uso stagionale degli impianti sportivi comunali verrà fatturato trimestralmente, a partire dall'inizio della stagione come da calendario scolastico, e dovrà essere versato tramite bonifico bancario alla Tesoreria del Comune di Pisa.

La cauzione, se non trattenuta per danni e/o inadempimenti, sarà restituita entro il primo trimestre della stagione sportiva successiva a quella in cui è stata versata, salvo che la Società/Ente/Associazione faccia richiesta di utilizzo degli impianti anche per quella stagione.

In tal caso si procederà a riconteggiare l'importo della cauzione qualora si verifichi una consistente variazione di ore di utilizzo.

Per le attività occasionali si prevede il pagamento, entro sette giorni precedenti all' utilizzo dell' Impianto, salvo successivo saldo nel caso di Manifestazioni per le quali debba esser corrisposta una percentuale sugli incassi.

Il rimborso di quanto pagato anticipatamente può essere effettuato solo nell'ipotesi in cui l'attività non abbia avuto luogo per cause di forza maggiore o sia stata data tempestiva disdetta con almeno 5 giorni di anticipo.

Articolo 8 Revoca della concessione in uso

Il verificarsi di una delle seguenti condizioni comporta, in relazione alla gravità, la revoca o la sospensione della concessione in uso;

- a) Inosservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento, dai disciplinari dei singoli impianti e dall'atto di concessione ;
- b) Aver causato danni di particolare rilevanza e gravità;
- c) Aver installato e/o modificato l'attrezzatura dell'impianto senza le dovute autorizzazioni
- d) Rilevanti motivi di interesse pubblico senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo;
- e) Indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore e/o per l'esecuzione di interventi significativi di manutenzione o modifica;
- f) Mancata utilizzazione dell'impianto da parte del concessionario per oltre il 50% dei turni concessi mensilmente;
- g) Utilizzazione dell'impianto con modalità o finalità o per attività diverse da quelle dichiarate nella richiesta;
- h) Mancato pagamento delle tariffe d'uso dovute. Trascorsi 30 gg dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione ,effettuata a mezzo di raccomandata A/R., o il ripetersi di situazioni di ritardato pagamento nell' arco di una stessa stagione sportiva;
- i) Aver consentito l'uso dell'impianto da parte di terzi anche se parziale e/o a titolo gratuito.

La revoca e la sospensione della concessione in uso è disposta dal Dirigente, sentita la Giunta Comunale dello Sport.

Articolo 9 Norme generali di uso degli impianti e di comportamento

Le Scuole, gli Enti e le Associazioni sportive sono responsabili del comportamento dei loro studenti ed iscritti o di qualunque persona essi introducano negli Impianti.

All'interno degli Impianti, nelle zone non riservate al pubblico, è vietato l'ingresso a persone diverse dai soggetti autorizzati all'uso.

I Concessionari si intendono obbligati ad osservare e far osservare il corretto uso degli impianti, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi e dei servizi in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o alle strutture e a quant'altro di proprietà comunale ed al fine di riconsegnare gli stessi in perfetta efficienza al termine della concessione. I concessionari sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati al fine di individuare eventuali responsabilità nonché per provvedere al ripristino.

L'installazione di attrezzature di qualunque tipo all'interno dell'impianto dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Sport, sentito il Dirigente Scolastico.

Qualunque intervento a modifica dell'esistente effettuato sugli impianti, non autorizzato dal Servizio Sport, che causi danno o rischio alla funzionalità dello stesso comporta la piena e completa responsabilità penale, civile e patrimoniale del concessionario o di chi l'abbia disposto.

Al termine dell'attività i locali degli impianti sportivi devono essere lasciati completamente liberi . da indumenti ed altro materiale di uso personale.

L' Amministrazione Comunale non risponde di furti o danni a carico di accessori, attrezzature mobili o effetti personali lasciati in deposito.

Il personale eventualmente addetto alla vigilanza degli impianti è tenuto alla verifica delle suddette condizioni ed ha facoltà di allontanare chiunque non abbia titolo di accesso alla struttura e chiunque non osservi quanto stabilito dal presente regolamento o tenga un comportamento tale da pregiudicare il funzionamento dell'impianto o lo svolgimento delle attività.

Sono fatte salve le particolari norme d' accesso relative ad impianti per i quali sia prevista una specifica regolamentazione in relazione alla tipologia o alla destinazione d'uso.

Articolo 10 Controlli

Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare controlli, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato, per assicurarsi che l'uso degli impianti avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari.

I concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

La funzione di controllo è svolta inoltre dalla Giunta Comunale dello Sport nell'ambito delle proprie competenze, come stabilito all'articolo 5) del vigente Regolamento di funzionamento del Comitato Comunale dello Sport.

Articolo 11 Responsabilità nell'uso degli impianti

I Concessionari sono direttamente responsabili dei danni comunque e da chiunque causati (iscritti, atleti, allenatori, dirigenti o chiunque altro ammesso all'impianto) a beni di proprietà comunale (impianto, arredi, accessori).

Il Comune si intende altresì sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto di cui trattasi, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni.

Nel caso di danni gravi in cui si configuri un comportamento colposo del concessionario l'Amministrazione Comunale può a suo insindacabile giudizio revocare la concessione e richiedere il rimborso delle spese e/o la restituzione in pristino delle strutture danneggiate.

I Concessionari sono in ogni caso tenuti alla stipula di polizze assicurative R.C. infortuni per il proprio personale e per gli utenti del servizio e R.C.T. per danni a cose, persone o beni mobili. I massimali delle suddette polizze saranno individuati nell'atto di concessione o di impegno.

Nel caso di svolgimento di Manifestazioni occasionali, se non già in possesso, il richiedente dovrà stipulare, apposita polizza assicurativa a copertura dei danni prodotti a persone cose e beni mobili, compreso quelli che possano verificarsi nelle fasi di trasporto, montaggio e smontaggio di attrezzature o allestimenti, relativamente al periodo di svolgimento della manifestazione stessa. Tale polizza dovrà assicurare copertura per i massimali che saranno indicati negli specifici disciplinari di ciascun impianto.

Nello svolgimento di tornei o campionati la società concessionaria risponde inoltre di eventuali danni prodotti da parte della società ospite e dal pubblico.

Articolo 12 Competenza giurisdizionale

Per quanto non eventualmente previsto nel presente atto, sarà fatto riferimento alle disposizioni, in materia di disciplina degli utilizzi dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte di terzi, in quanto applicabili.

Articolo 13 Disposizioni finali

Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore, ai sensi dell'art. 5, comma 3 dello Statuto Comunale, decorsi quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia fatto salvo quanto stabilito nelle convenzioni in essere o in scadenza fino al momento del loro rinnovo.